



Decreto n° 0130 / Pres.

Trieste, 16 giugno 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI. PERIODO 1 LUGLIO 3 SETTEMBRE 2017.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 16/06/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 09/06/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 13/06/2017

Visto l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi");

Visto l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione);

Visto il proprio decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Legge regionale 8/1977. Approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;

Considerato che, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 8/1977, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività, anche dopo la scadenza del triennio di durata, fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;

Vista la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

Rilevato che nei mesi di luglio ed agosto, a causa dell'aumento delle temperature la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea presente nell'ambiente naturale, sia in area carsica, che prealpina e montana, è predisposta ad una facile combustione, anche a breve distanza da precipitazioni piovose;

Constatato che, specialmente negli ultimi anni, le stagioni estive sono state spesso caratterizzate da lunghi periodi siccitosi, forti rialzi termici ed eventi meteorici violenti, con temporali di forte intensità, con rilevante caduta di fulmini ma a volte privi di precipitazioni;

Accertato che nel territorio montano l'ubicazione dei punti di inizio di incendi boschivi causati da fulmini, in genere in aree cacuminali di difficile accessibilità, ne rende spesso problematica la tempestiva individuazione e, conseguentemente, difficile lo spegnimento in tempi rapidi;

Considerato che prudenzialmente necessita attivare e mantenere tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi estivi, tenuto anche conto dell'accentuato periodo di siccità che ha caratterizzato la stagione invernale ed inizio primaverile dell'anno corrente;

Constatato che, in base alla legge regionale 8/1977, articolo 7, comma 2, come modificato dalla legge regionale 3/1991, articolo 5, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di pericolosità per periodi ulteriori rispetto a quelli già fissati dall'articolo 7 comma 1 della medesima legge regionale;

Valutato pertanto che si rende necessario dichiarare, anche per la stagione estiva 2017, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi secondo le previsioni contenute nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi sopra richiamato, tuttora vigente;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio al 3 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

2. Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le infrazioni ai suddetti divieti sono punite con le sanzioni previste dalla legge regionale 8/1977, articolo 13, comma tre, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991.

4. I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai divieti generali vigenti elencati al Capitolo III, articolo 1 del Piano citato, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita con le sanzioni previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 13 commi 1 e 2, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

5. In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 3 settembre 2017 il Servizio foreste e Corpo forestale provvede a programmare l'attività di vigilanza e pronto intervento prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del CFR, con il coordinamento degli Ispettorati forestali, che sarà attivata nei periodi di effettivo pericolo.

6. Il Servizio foreste e Corpo forestale comunica il programma ed i turni di pattugliamento AIB alla Protezione civile della Regione, con la quale opera in stretto coordinamento anche ai fini dell'attivazione del servizio aereo per lo spegnimento degli incendi boschivi, attua il monitoraggio delle condizioni di rischio piroclimatico e rileva i dati salienti degli incendi boschivi che si verificano.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -